

Nota circa gli spostamenti in “zona arancione”

Milano, 22 gennaio 2021

Il Ministro della Salute, con provvedimento promulgato in data odierna e valevole da domenica 24 gennaio, ha incluso la Lombardia nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, c.d. “zone arancioni”, regolate dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021.

L’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 vieta gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono vietati anche gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo sussista una delle motivazioni già indicate oppure lo spostamento sia necessario “*per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune*”.

Pertanto, i fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i Protocolli. Potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e non distino oltre i 30 km.

Per raggiungere una chiesa della stessa Comunità Pastorale i fedeli possono varcare in ogni caso i confini del proprio Comune. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 infatti precisa che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “*dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini*”.

Le FAQ del governo sulla zona arancione precisano che “*Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità.*”

I sacerdoti e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero tra Comuni diversi, potranno esibire l'autocertificazione in cui dichiarano nella causale "comprovate esigenze lavorative".

Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico a titolo gratuito, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia. È permesso loro lo spostamento tra Comuni diversi, in questo caso si usi il modello per i volontari.

I fedeli che abitano nello stesso Comune del luogo in cui si celebra un Battesimo, una Cresima, una Prima Comunione, un matrimonio o un funerale possono liberamente parteciparvi.

I genitori del catecumeno, del comunicando o del cresimando nonché i nubendi possono raggiungere il luogo della celebrazione anche se sito in Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all'interno della Regione Lombardia. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale "situazione di necessità".

Per i funerali, una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che possono valicare i confini comunali e anche regionali solo i *“parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado)”* o *“l'unico parente rimasto”*.

Il Codice ATECO dell'attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate dal DPCM del 3 dicembre 2020. Pertanto, i dipendenti dell'attività istituzionale delle Parrocchie (come organisti, sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro, anche se sito in Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, indicando nella causale dell'autodichiarazione le “comprovate esigenze lavorative”.

Uguualmente, tutti i volontari della Parrocchia a servizio della sua attività istituzionale (sacristi, segretari, operatori Caritas...) se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra Comuni diversi nel tragitto dalla loro abitazione alla chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.

L'autodichiarazione sarà necessaria solo per gli spostamenti tra Comuni diversi.